



N. 45/23 SENT

N. 2687/21 R.G.

CRONOLOGICO N° 242/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Il Giudice Onorario di Pace di Teramo, in persona della **Dott.ssa ANGELA SPERANZA**,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **2687/2021 R.G.** e promossa da:-----

- **COMUNE DI GIULIANOVA** in persona del Sindaco nonché legale rappresentante p.t., sig. **Jwan Costantini**, elettivamente domiciliato in Roma alla via Salaria n. 89, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Sibilla che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

Contro

- **VELLA ALFONSO** elettivamente domiciliato in Teramo al Corso Cerulli n. 1 alla via S. Antonio n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Referza che lo rappresenta e difende giusta procura allegata.

CONVENUTO

OGGETTO: restituzione indebito

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti precisano le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.10.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Giudice di Pace, il sig. Alfonso Vella per sentire accertare e dichiarare dovuto il

credito complessivo di € 4.758,00 derivante da somme indebitamente pagate dal Comune quale indennità di funzione per la carica di assessore svolta dal convenuto.

Assumeva l'Ente che il Vella, che aveva rivestito la carica di assessore nel periodo da giugno 2011 a giugno 2014, avrebbe percepito un'indennità di funzione di € 1.840,20 contro la somma di € 1.380,00 che gli sarebbe stata dovuta in base alla normativa di cui al D.M. 119/2000 e art 1 comma 54 della L. n. 266/2005. Inviata la richiesta di restituzione al convenuto questi negava ogni addebito.

Adiva, pertanto, il presente giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare il credito del Comune di Giulianova per le somme indebitamente pagate e per l'effetto condannare il sig. Alfonso Vella alla restituzione della somma di € 4.758,00 o altra somma che dovesse essere ritenuta dovuta, oltre interessi.

Si costituiva la parte convenuta che in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione nella subjecta materia del G.O., l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la riunione del presente procedimento a quello rubricato al n. 2690/20121 avente ad oggetto la medesima questione, nel merito l'infondatezza della domanda per l'insussistenza dell'asserito indebito in relazione alla legittimità della delibera giuntale, in quanto le liquidazioni avvenivano correttamente soprattutto a seguito dell'emanazione dell'art. 1, comma 552, della legge n. 160/2019, dove erano stati chiariti gli effetti delle maggiorazioni rispetto agli importi fissati dal DM. n. 119/2000, i cui incrementi fossero stati deliberati prima delle modifiche intervenute tra il 2007 ed il 2008 al comma 11 dell'art. 82 del TUEL, e, in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito.

Vista la preliminare sollevata in ordine all'improcedibilità della domanda veniva concesso termine per il tentativo di negoziazione che si concludeva con esito negativo.

Veniva fissata udienza ex art 320 c.p.c.. Depositata le memorie la causa, essendo di natura prettamente documentale, in data 25.10.2022, veniva trattenuta a decisione.



Il Comune di Giulianova nei suoi scritti difensivi, assumeva che la Giunta di cui faceva parte l'odierno convenuto violava le norme dell'ordinamento che disciplinano l'ammontare della indennità di funzione per gli amministratori degli enti locali, così determinando la corresponsione di somme più alte di quelle che sarebbero spettate a termini di legge.

Più specificatamente, nelle note ex art. 320 c.p.c. , spiegava che la predetta Giunta, insediatasi nel 2009, non provvedeva a rideterminare le indennità di funzione per gli amministratori conformemente a quello che era l'ordinamento vigente (a seguito della novella di cui all'art. 76 D.L. 112/2008), ma si limitava a continuare ad applicare quanto deciso con la delibera 305/2002 (che aveva disposto incrementi di indennità discrezionali, e che invece nel 2009 non erano più ammissibili a termini di ordinamento). La Giunta del 2009, quindi, non aveva provveduto a rideterminare al ribasso le indennità di funzione in base ai nuovi parametri legali in forza dell'art. 78 D.lgs 267/2000 che per l'appunto imponeva agli amministratori di rideterminare al ribasso le suddette indennità. Altresì, rilevava il Comune di Giulianova, il comportamento illegittimo della Giunta sotto altro profilo per aver violato il Patto di stabilità per l'anno 2010 come ritenuto dalla Corte dei Conti con il parere 4.7.2012.

Orbene, le argomentazioni di cui sopra, si concretizzano in una richiesta all'odierno giudicante sia di **stabilire l'illegittimità del comportamento omissivo della Giunta in carica al 2009 - che mancava di rideterminare le indennità di funzione-** , e sia di **determinare in sostanza l'illegittimità sopravvenuta della delibera giuntale n. 305 del 2002 in base alla nuova normativa succedutasi.**

Tuttavia, di fatto, la delibera giuntale di cui sopra non risulta essere stata modificata, revocata o annullata dallo stesso Ente attoreo. In sostanza, per procedere alla condanna dell'odierno convenuto alla restituzione di quanto percepito asseritamente in maniera indebita, il Comune di Giulianova chiede al Giudice ordinario di intervenire in sua vece su un proprio provvedimento rispetto al quale esso stesso Comune non interveniva.



Orbene, il potere- dovere per dell'Amministrazione di intervenire in autotutela (peraltro, affetto da un elevato grado di discrezionalità) è immanente alla stessa funzione pubblica esercitata, e ciò esclude per converso la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (ordinaria o amministrativa) al fine di operare, in propria vece, per dichiarare illegittimo un suo provvedimento, specie a fronte di una situazione consolidata nel tempo e al di fuori di ogni termine decadenziale di legge.

In effetti, in via generale allorché il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario: il c.d. divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), Cass. civ., sez. Un., ord., 8 marzo 2019, n. 6883. Ed in ogni caso qualora il giudice riscontri una inadeguatezza dei mezzi impiegati dall'Amministrazione per il conseguimento di un determinato fine, dovrà limitarsi ad indicare per linee generali la più esatta strada procedimentale da seguirsi, **non potendo, al contrario, estendere abusivamente la propria potestas sino a sindacare particolareggiate e specifiche modalità di esercizio della funzione amministrativa al punto da sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio della stessa**, Cass. civ., sez. I, Ord., 5 novembre 2015, n. 22606.

Tutto ciò premesso, quindi, in astratto l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un atto ricognitivo del quadro delle indennità erogate e contestualmente annullare le ritenute delibere errate, e quindi stabilire i reali compensi, con conseguente recupero delle differenze (tale controversia si , rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario).. Attività che nel caso di specie l'Ente attoreo non ha svolto.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile, e quindi deve essere respinta.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa dal Comune di Giulianova, in persona del Sindaco p.t., nei confronti di Vella Alfonso così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda attorea;
- condanna il Comune di Giulianova, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 913,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge

Così deciso a Teramo il 24 gennaio 2023 .

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Emmanuela Spataccini

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Dott.ssa Angela Speranza
Angela Speranza

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO

Depositato in Cancelleria oggi **24 GEN 2023**
L'Impiegato Addetto

CANCELLIERE
Emmanuela Spataccini